



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 che trasferisce al Mipaaf le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

**VISTO** il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante il “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”, che ha abrogato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2017 n. 143, relativo alla precedente organizzazione del Ministero;

**VISTO** il D.M n. 6834 del 27 giugno 2019 con cui vengono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

**VISTO** il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 4 novembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 15 novembre 2019 al n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale al Dott. Emilio Gatto;

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

**VISTO** il D.lgs. 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO** l'art.4 comma 2 del d. lgs. 52/2018 con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere i soggetti terzi, delegati dagli Enti selezionatori, alla raccolta dati in allevamento e, in particolare, il requisito di cui alla lettera f) il quale dispone che i soggetti terzi in questione non possono essere a loro volta Enti selezionatori riconosciuti;

**VISTO** inoltre l'art. 13, comma 6 del citato del D.lgs. n. 52/2018 il quale stabilisce che l'art. 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;

**VISTO** il D.M. n. 32641 del 28 settembre 2019 con il quale è stato approvato il programma genetico del cavallo Noriker gestito dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA);

**CONSIDERATO** che l'AIA, ai sensi dell'art. 13 comma 4, è un soggetto riconosciuto al quale è stata delegata, dagli Enti selezionatori l'attività di raccolta dati in allevamento e che pertanto, in tale veste, dalla



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

data del 9 dicembre 2019, non potrà più gestire i libri genealogici di specie e razze attribuiti ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.30;

**CONSIDERATO** che per il cavallo Noriker per il quale è stato approvato il programma genetico con D.M. n. 32641 del 28 settembre 2019, non è presente al momento un'associazione di allevatori riconosciuta che attua il programma genetico per la stessa razza;

**CONSIDERATO** che questo Ministero, quale Autorità competente di cui al Reg. UE 2012/1016 non ritiene opportuno attuare direttamente il programma genetico in questione ai sensi dell'art. 38 del già citato Regolamento UE 2016/1012;

**CONSIDERATO** che per il cavallo Noriker per il quale è stato approvato il programma genetico con D.M. n. 32641 del 28 settembre 2019, è necessario garantirne il miglioramento genetico;

**VISTA** la nota n. 34949 del 23 ottobre 2019 con la quale questa Amministrazione, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 52/2018, ha formulato agli Enti selezionatori la richiesta di espressione dell'eventuale disponibilità ad accettare l'affidamento della gestione dei programmi genetici attualmente gestiti dall'AIA;

**VISTA**, la nota n. 1736 del 31 ottobre 2019 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger – ANACRHAI ha manifestato la disponibilità all'affidamento della gestione dei programmi genetici delle razze equine ed asinine attualmente gestiti da AIA;

**CONSIDERATO** che non risulta pervenuta, da parte di altri Enti selezionatori, analoga manifestazione di interesse a gestire i suddetti programmi genetici;

**VISTA**, la nota n.37962 del 28 novembre 2019 con la quale, preso atto della disponibilità dichiarata, si comunica che è in corso di predisposizione il provvedimento amministrativo per il trasferimento della tenuta del programma genetico del cavallo Noriker, dall'AIA all'ANACRHAI;

**DECRETA:**

**Articolo 1** – A far data dal 9 dicembre 2019 il programma genetico del cavallo di razza Noriker, costituito dal “Disciplinare del programma genetico del cavallo di razza Noriker”, dalle “Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Noriker” e dal “Disciplinare delle manifestazioni ufficiali del programma genetico del cavallo di razza Noriker”, approvato con decreto ministeriale n. 32641 del 28 settembre 2019, è trasferito dall'Associazione Italiana Allevatori - AIA di Roma all'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger – ANACRHAI di Scarperia (FI).

**Articolo 2** – Sulla base di quanto disposto dal precedente art. 1 del presente decreto, l'art. 1 del “Disciplinare del programma genetico del cavallo di razza Noriker”, approvato con D.M. n. 32641 del 28 settembre 2019, è così sostituito:

*“ Art. 1*

*Ai sensi del Regolamento UE 2016/1012 e del D.lgs. 11.5.2018, n. 52, l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger, di seguito denominata ANACRHAI, giuridicamente riconosciuta con D.P.R.*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII

*n° 637 del 5.10.1974, tiene il libro genealogico del cavallo di razza Noriker ed è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione di un “programma genetico” secondo le modalità previste dal presente disciplinare ai sensi della normativa europea e nazionale vigente. L’attività del programma genetico si estende su tutto il territorio nazionale.”*

**Articolo 2** – Nel programma genetico del cavallo di razza Noriker, costituito dal “Disciplinare del programma genetico del cavallo di razza Noriker”, dalle “Norme tecniche del programma genetico del cavallo di razza Noriker” e dal “Disciplinare delle manifestazioni ufficiali del programma genetico del cavallo di razza Noriker”, approvati con decreto ministeriale n. 32641 del 28 settembre 2019, l’acronimo “AIA” dell’Associazione Italiana Allevatori è sostituito dall’acronimo “ANACRHAI” dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del MIPAAF.

Roma,

Il Direttore Generale  
Emilio Gatto